

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1567

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(COLOMBO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(CONSO)

col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro dell'agricoltura e delle foreste
(DIANA)

col Ministro della pubblica istruzione
(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro dei trasporti
(TESINI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(GUARINO)

col Ministro dell'ambiente
(SPINI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(FONTANA)

(V. Stampato Camera n. 2473)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 1993*

**Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a
New York il 9 maggio 1992**

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo della convenzione quadro	»	5

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

The Parties to this Convention,

Acknowledging that change in the Earth's climate and its adverse effects are a common concern of humankind,

Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric concentrations of greenhouse gases, that these increases enhance the natural greenhouse effect, and that this will result on average in an additional warming of the Earth's surface and atmosphere and may adversely affect natural ecosystems and humankind,

Noting that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries, that per capita emissions in developing countries are still relatively low and that the share of global emissions originating in developing countries will grow to meet their social and development needs,

Aware of the role and importance in terrestrial and marine ecosystems of sinks and reservoirs of greenhouse gases,

Noting that there are many uncertainties in predictions of climate change, particularly with regard to the timing, magnitude and regional patterns thereof,

Acknowledging that the global nature of climate change calls for the widest possible cooperation by all countries and their participation in an effective and appropriate international response, in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities and their social and economic conditions,

Recalling the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972,

Recalling also that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,

Reaffirming the principle of sovereignty of States in international cooperation to address climate change,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Recognizing that States should enact effective environmental legislation, that environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply, and that standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries,

Recalling the provisions of General Assembly resolution 44/228 of 22 December 1989 on the United Nations Conference on Environment and Development, and resolutions 43/53 of 6 December 1988, 44/207 of 22 December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 of 19 December 1991 on protection of global climate for present and future generations of mankind,

Recalling also the provisions of General Assembly resolution 44/206 of 22 December 1989 on the possible adverse effects of sealevel rise on islands and coastal areas, particularly low-lying coastal areas and the pertinent provisions of General Assembly resolution 44/172 of 19 December 1989 on the implementation of the Plan of Action to Combat Desertification,

Recalling further the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985, and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, as adjusted and amended on 29 June 1990,

Noting the Ministerial Declaration of the Second World Climate Conference adopted on 7 November 1990,

Conscious of the valuable analytical work being conducted by many States on climate change and of the important contributions of the World Meteorological Organization, the United Nations Environment Programme and other organs, organizations and bodies of the United Nations system, as well as other international and intergovernmental bodies, to the exchange of results of scientific research and the coordination of research,

Recognizing that steps required to understand and address climate change will be environmentally, socially and economically most effective if they are based on relevant scientific, technical and economic considerations and continually re-evaluated in the light of new findings in these areas,

Recognizing that various actions to address climate change can be justified economically in their own right and can also help in solving other environmental problems,

Recognizing also the need for developed countries to take immediate action in a flexible manner on the basis of clear priorities, as a first step towards comprehensive response strategies at the global, national

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

and, where agreed, regional levels that take into account all greenhouse gases, with due consideration of their relative contributions to the enhancement of the greenhouse effect,

Recognizing further that low-lying and other small island countries, countries with low-lying coastal, arid and semi-arid areas or areas liable to floods, drought and desertification, and developing countries with fragile mountainous ecosystems are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change,

Recognizing the special difficulties of those countries, especially developing countries, whose economies are particularly dependent on fossil fuel production, use and exportation, as a consequence of action taken on limiting greenhouse gas emissions,

Affirming that responses to climate change should be coordinated with social and economic development in an integrated manner with a view to avoiding adverse impacts on the latter, taking into full account the legitimate priority needs of developing countries for the achievement of sustained economic growth and the eradication of poverty,

Recognizing that all countries, especially developing countries, need access to resources required to achieve sustainable social and economic development and that, in order for developing countries to progress towards that goal, their energy consumption will need to grow taking into account the possibilities for achieving greater energy efficiency and for controlling greenhouse gas emissions in general, including through the application of new technologies on terms which make such an application economically and socially beneficial,

Determined to protect the climate system for present and future generations,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS*

For the purposes of this Convention:

1. "Adverse effects of climate change" means changes in the physical environment or biota resulting from climate change which have significant deleterious effects on the composition, resilience or productivity of

Titles of articles are included solely to assist the reader.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

natural and managed ecosystems or on the operation of socio-economic systems or on human health and welfare.

2. "Climate change" means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.

3. "Climate system" means the totality of the atmosphere, hydrosphere, biosphere and geosphere and their interactions.

4. "Emissions" means the release of greenhouse gases and/or their precursors into the atmosphere over a specified area and period of time.

5. "Greenhouse gases" means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and re-emit infrared radiation.

6. "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region which has competence in respect of matters governed by this Convention or its protocols and has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the instruments concerned.

7. "Reservoir" means a component or components of the climate system where a greenhouse gas or a precursor of a greenhouse gas is stored.

8. "Sink" means any process, activity or mechanism which removes a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas from the atmosphere.

9. "Source" means any process or activity which releases a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas into the atmosphere.

ARTICLE 2

OBJECTIVE

The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.

ARTICLE 3

PRINCIPLES

In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following:

1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.
2. The specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a disproportionate or abnormal burden under the Convention, should be given full consideration.
3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties.
4. The Parties have a right to, and should, promote sustainable development. Policies and measures to protect the climate system against human-induced change should be appropriate for the specific conditions of each Party and should be integrated with national development programmes, taking into account that economic development is essential for adopting measures to address climate change.
5. The Parties should cooperate to promote a supportive and open international economic system that would lead to sustainable economic growth and development in all Parties, particularly developing country Parties, thus enabling them better to address the problems of climate change. Measures taken to combat climate change, including unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade.

ARTICLE 4

COMMITMENTS

1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall:

(a) Develop, periodically update, publish and make available to the Conference of the Parties, in accordance with Article 12, national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference of the Parties;

(b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change by addressing anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, and measures to facilitate adequate adaptation to climate change;

(c) Promote and cooperate in the development, application and diffusion, including transfer, of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant sectors, including the energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste management sectors;

(d) Promote sustainable management, and promote and cooperate in the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, including biomass, forests and oceans as well as other terrestrial, coastal and marine ecosystems;

(e) Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change; develop and elaborate appropriate and integrated plans for coastal zone management, water resources and agriculture, and for the protection and rehabilitation of areas, particularly in Africa, affected by drought and desertification, as well as floods;

(f) Take climate change considerations into account, to the extent feasible, in their relevant social, economic and environmental policies and actions, and employ appropriate methods, for example impact assessments, formulated and determined nationally, with a view to minimizing adverse effects on the economy, on public health and on the quality of the environment, of projects or measures undertaken by them to mitigate or adapt to climate change;

(g) Promote and cooperate in scientific, technological, technical, socio-economic and other research, systematic observation and development of data archives related to the climate system and intended to further the understanding and to reduce or eliminate the remaining uncertainties regarding the causes, effects, magnitude and timing of climate change and the economic and social consequences of various response strategies;

(h) Promote and cooperate in the full, open and prompt exchange of relevant scientific, technological, technical, socio-economic and legal information related to the climate system and climate change, and to the economic and social consequences of various response strategies;

(i) Promote and cooperate in education, training and public awareness related to climate change and encourage the widest participation in this process, including that of non-governmental organizations; and

(j) Communicate to the Conference of the Parties information related to implementation, in accordance with Article 12.

2. The developed country Parties and other Parties included in annex I commit themselves specifically as provided for in the following:

(a) Each of these Parties shall adopt national 1/ policies and take corresponding measures on the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of greenhouse gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. These policies and measures will demonstrate that developed countries are taking the lead in modifying longer-term trends in anthropogenic emissions consistent with the objective of the Convention, recognizing that the return by the end of the present decade to earlier levels of anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking into account the differences in these Parties' starting points and approaches, economic structures and resource bases, the need to maintain strong and sustainable economic growth, available technologies and other individual circumstances, as well as the need for equitable and appropriate contributions by each of these Parties to the global effort regarding that objective. These Parties may implement such policies and measures jointly with other Parties and may assist other Parties in contributing to the achievement of the objective of the Convention and, in particular, that of this subparagraph;

1/ This includes policies and measures adopted by regional economic integration organizations.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) In order to promote progress to this end, each of these Parties shall communicate, within six months of the entry into force of the Convention for it and periodically thereafter, and in accordance with Article 12, detailed information on its policies and measures referred to in subparagraph (a) above, as well as on its resulting projected anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol for the period referred to in subparagraph (a), with the aim of returning individually or jointly to their 1990 levels these anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol. This information will be reviewed by the Conference of the Parties, at its first session and periodically thereafter, in accordance with Article 7;

(c) Calculations of emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases for the purposes of subparagraph (b) above should take into account the best available scientific knowledge, including of the effective capacity of sinks and the respective contributions of such gases to climate change. The Conference of the Parties shall consider and agree on methodologies for these calculations at its first session and review them regularly thereafter;

(d) The Conference of the Parties shall, at its first session, review the adequacy of subparagraphs (a) and (b) above. Such review shall be carried out in the light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, as well as relevant technical, social and economic information. Based on this review, the Conference of the Parties shall take appropriate action, which may include the adoption of amendments to the commitments in subparagraphs (a) and (b) above. The Conference of the Parties, at its first session, shall also take decisions regarding criteria for joint implementation as indicated in subparagraph (a) above. A second review of subparagraphs (a) and (b) shall take place not later than 31 December 1998, and thereafter at regular intervals determined by the Conference of the Parties, until the objective of the Convention is met;

(e) Each of these Parties shall:

- (i) coordinate as appropriate with other such Parties, relevant economic and administrative instruments developed to achieve the objective of the Convention; and
- (ii) identify and periodically review its own policies and practices which encourage activities that lead to greater levels of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol than would otherwise occur;

(f) The Conference of the Parties shall review, not later than 31 December 1998, available information with a view to taking decisions

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regarding such amendments to the lists in annex I and II as may be appropriate, with the approval of the Party concerned;

(g) Any Party not included in annex I may, in its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, notify the Depository that it intends to be bound by subparagraphs (a) and (b) above. The Depository shall inform the other signatories and Parties of any such notification.

3. The developed country Parties and other developed Parties included in annex II shall provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in complying with their obligations under Article 12, paragraph 1. They shall also provide such financial resources, including for the transfer of technology, needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of implementing measures that are covered by paragraph 1 of this Article and that are agreed between a developing country Party and the international entity or entities referred to in Article 11, in accordance with that Article. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of appropriate burden sharing among the developed country Parties.

4. The developed country Parties and other developed Parties included in annex II shall also assist the developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change in meeting costs of adaptation to those adverse effects.

5. The developed country Parties and other developed Parties included in annex II shall take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies and know-how to other Parties, particularly developing country Parties, to enable them to implement the provisions of the Convention. In this process, the developed country Parties shall support the development and enhancement of endogenous capacities and technologies of developing country Parties. Other Parties and organizations in a position to do so may also assist in facilitating the transfer of such technologies.

6. In the implementation of their commitments under paragraph 2 above, a certain degree of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties to the Parties included in annex I undergoing the process of transition to a market economy, in order to enhance the ability of these Parties to address climate change, including with regard to the historical level of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol chosen as a reference.

7. The extent to which developing country Parties will effectively implement their commitments under the Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their

commitments under the Convention related to financial resources and transfer of technology and will take fully into account that economic and social development and poverty eradication are the first and overriding priorities of the developing country Parties.

8. In the implementation of the commitments in this Article, the Parties shall give full consideration to what actions are necessary under the Convention, including actions related to funding, insurance and the transfer of technology, to meet the specific needs and concerns of developing country Parties arising from the adverse effects of climate change and/or the impact of the implementation of response measures, especially on:

- (a) Small island countries;
- (b) Countries with low-lying coastal areas;
- (c) Countries with arid and semi-arid areas, forested areas and areas liable to forest decay;
- (d) Countries with areas prone to natural disasters;
- (e) Countries with areas liable to drought and desertification;
- (f) Countries with areas of high urban atmospheric pollution;
- (g) Countries with areas with fragile ecosystems, including mountainous ecosystems;
- (h) Countries whose economies are highly dependent on income generated from the production, processing and export, and/or on consumption of fossil fuels and associated energy-intensive products; and
- (i) Land-locked and transit countries.

Further, the Conference of the Parties may take actions, as appropriate, with respect to this paragraph.

9. The Parties^{*} shall take full account of the specific needs and special situations of the least developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology.

10. The Parties shall, in accordance with Article 10, take into consideration in the implementation of the commitments of the Convention the situation of Parties, particularly developing country Parties, with economies that are vulnerable to the adverse effects of the implementation of measures to respond to climate change. This applies notably to Parties with economies that are highly dependent on income

generated from the production, processing and export, and/or consumption of fossil fuels and associated energy-intensive products and/or the use of fossil fuels for which such Parties have serious difficulties in switching to alternatives.

ARTICLE 5

RESEARCH AND SYSTEMATIC OBSERVATION

In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1 (g), the Parties shall:

(a) Support and further develop, as appropriate, international and intergovernmental programmes and networks or organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing research, data collection and systematic observation, taking into account the need to minimize duplication of effort;

(b) Support international and intergovernmental efforts to strengthen systematic observation and national scientific and technical research capacities and capabilities, particularly in developing countries, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses thereof obtained from areas beyond national jurisdiction; and

(c) Take into account the particular concerns and needs of developing countries and cooperate in improving their endogenous capacities and capabilities to participate in the efforts referred to in subparagraphs (a) and (b) above.

ARTICLE 6

EDUCATION, TRAINING AND PUBLIC AWARENESS

In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1 (i), the Parties shall:

(a) Promote and facilitate at the national and, as appropriate, subregional and regional levels, and in accordance with national laws and regulations, and within their respective capacities:

- (i) the development and implementation of educational and public awareness programmes on climate change and its effects;
- (ii) public access to information on climate change and its effects;
- (iii) public participation in addressing climate change and its effects and developing adequate responses; and

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (iv) training of scientific, technical and managerial personnel.
- (b) Cooperate in and promote, at the international level, and, where appropriate, using existing bodies:
 - (i) the development and exchange of educational and public awareness material on climate change and its effects; and
 - (ii) the development and implementation of education and training programmes, including the strengthening of national institutions and the exchange or secondment of personnel to train experts in this field, in particular for developing countries.

ARTICLE 7

CONFERENCE OF THE PARTIES.

1. A Conference of the Parties is hereby established.
2. The Conference of the Parties, as the supreme body of this Convention, shall keep under regular review the implementation of the Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt, and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote the effective implementation of the Convention. To this end, it shall:
 - (a) Periodically examine the obligations of the Parties and the institutional arrangements under the Convention, in the light of the objective of the Convention, the experience gained in its implementation and the evolution of scientific and technological knowledge;
 - (b) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by the Parties to address climate change and its effects, taking into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under the Convention;
 - (c) Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures adopted by them to address climate change and its effects, taking into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under the Convention;
 - (d) Promote and guide, in accordance with the objective and provisions of the Convention, the development and periodic refinement of comparable methodologies, to be agreed on by the Conference of the

Parties, inter alia, for preparing inventories of greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks, and for evaluating the effectiveness of measures to limit the emissions and enhance the removals of these gases;

(e) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with the provisions of the Convention, the implementation of the Convention by the Parties, the overall effects of the measures taken pursuant to the Convention, in particular environmental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the extent to which progress towards the objective of the Convention is being achieved;

(f) Consider and adopt regular reports on the implementation of the Convention and ensure their publication;

(g) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of the Convention;

(h) Seek to mobilize financial resources in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5, and Article 11;

(i) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of the Convention;

(j) Review reports submitted by its subsidiary bodies and provide guidance to them;

(k) Agree upon and adopt, by consensus, rules of procedure and financial rules for itself and for any subsidiary bodies;

(l) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information provided by, competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and

(m) Exercise such other functions as are required for the achievement of the objective of the Convention as well as all other functions assigned to it under the Convention.

3. The Conference of the Parties shall, at its first session, adopt its own rules of procedure as well as those of the subsidiary bodies established by the Convention, which shall include decision-making procedures for matters not already covered by decision-making procedures stipulated in the Convention. Such procedures may include specified majorities required for the adoption of particular decisions.

4. The first session of the Conference of the Parties shall be convened by the interim secretariat referred to in Article 21 and shall take place not later than one year after the date of entry into force of the

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Convention. Thereafter, ordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held every year unless otherwise decided by the Conference of the Parties.

5. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one-third of the Parties.

6. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not Party to the Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties as an observer, may be so admitted unless at least one-third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

ARTICLE 8

SECRETARIAT

1. A secretariat is hereby established.

2. The functions of the secretariat shall be:

(a) To make arrangements for sessions of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies established under the Convention and to provide them with services as required;

(b) To compile and transmit reports submitted to it;

(c) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties, on request, in the compilation and communication of information required in accordance with the provisions of the Convention;

(d) To prepare reports on its activities and present them to the Conference of the Parties;

(e) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(g) To perform the other secretariat functions specified in the Convention and in any of its protocols and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The Conference of the Parties, at its first session, shall designate a permanent secretariat and make arrangements for its functioning.

ARTICLE 9

SUBSIDIARY BODY FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ADVICE

1. A subsidiary body for scientific and technological advice is hereby established to provide the Conference of the Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with timely information and advice on scientific and technological matters relating to the Convention. This body shall be open to participation by all Parties and shall be multidisciplinary. It shall comprise government representatives competent in the relevant field of expertise. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work.

2. Under the guidance of the Conference of the Parties, and drawing upon existing competent international bodies, this body shall:

(a) Provide assessments of the state of scientific knowledge relating to climate change and its effects;

(b) Prepare scientific assessments on the effects of measures taken in the implementation of the Convention;

(c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how and advise on the ways and means of promoting development and/or transferring such technologies;

(d) Provide advice on scientific programmes, international cooperation in research and development related to climate change, as well as on ways and means of supporting endogenous capacity-building in developing countries; and

(e) Respond to scientific, technological and methodological questions that the Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put to the body.

3. The functions and terms of reference of this body may be further elaborated by the Conference of the Parties.

ARTICLE 10

SUBSIDIARY BODY FOR IMPLEMENTATION

1. A subsidiary body for implementation is hereby established to assist the Conference of the Parties in the assessment and review of the effective implementation of the Convention. This body shall be open to participation by all Parties and comprise government representatives who are experts on matters related to climate change. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work.
2. Under the guidance of the Conference of the Parties, this body shall:
 - (a) Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 1, to assess the overall aggregated effect of the steps taken by the Parties in the light of the latest scientific assessments concerning climate change;
 - (b) Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 2, in order to assist the Conference of the Parties in carrying out the reviews required by Article 4, paragraph 2 (d); and
 - (c) Assist the Conference of the Parties, as appropriate, in the preparation and implementation of its decisions.

ARTICLE 11

FINANCIAL MECHANISM

1. A mechanism for the provision of financial resources on a grant or concessional basis, including for the transfer of technology, is hereby defined. It shall function under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties, which shall decide on its policies, programme priorities and eligibility criteria related to this Convention. Its operation shall be entrusted to one or more existing international entities.
2. The financial mechanism shall have an equitable and balanced representation of all Parties within a transparent system of governance.
3. The Conference of the Parties and the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism shall agree upon

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

arrangements to give effect to the above paragraphs, which shall include the following:

(a) Modalities to ensure that the funded projects to address climate change are in conformity with the policies, programme priorities and eligibility criteria established by the Conference of the Parties;

(b) Modalities by which a particular funding decision may be reconsidered in light of these policies, programme priorities and eligibility criteria;

(c) Provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on its funding operations, which is consistent with the requirement for accountability set out in paragraph 1 above; and

(d) Determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for the implementation of this Convention and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed.

4. The Conference of the Parties shall make arrangements to implement the above-mentioned provisions at its first session, reviewing and taking into account the interim arrangements referred to in Article 21, paragraph 3, and shall decide whether these interim arrangements shall be maintained. Within four years thereafter, the Conference of the Parties shall review the financial mechanism and take appropriate measures.

5. The developed country Parties may also provide and developing country Parties avail themselves of, financial resources related to the implementation of the Convention through bilateral, regional and other multilateral channels.

ARTICLE 12

COMMUNICATION OF INFORMATION RELATED TO IMPLEMENTATION

1. In accordance with Article 4, paragraph 1, each Party shall communicate to the Conference of the Parties, through the secretariat, the following elements of information:

(a) A national inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, to the extent its capacities permit, using comparable methodologies to be promoted and agreed upon by the Conference of the Parties;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) A general description of steps taken or envisaged by the Party to implement the Convention; and

(c) Any other information that the Party considers relevant to the achievement of the objective of the Convention and suitable for inclusion in its communication, including, if feasible, material relevant for calculations of global emission trends.

2. Each developed country Party and each other Party included in annex I shall incorporate in its communication the following elements of information:

(a) A detailed description of the policies and measures that it has adopted to implement its commitment under Article 4, paragraphs 2 (a) and 2 (b); and

(b) A specific estimate of the effects that the policies and measures referred to in subparagraph (a) immediately above will have on anthropogenic emissions by its sources and removals by its sinks of greenhouse gases during the period referred to in Article 4, paragraph 2 (a).

3. In addition, each developed country Party and each other developed Party included in annex II shall incorporate details of measures taken in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5.

4. Developing country Parties may, on a voluntary basis, propose projects for financing, including specific technologies, materials, equipment, techniques or practices that would be needed to implement such projects, along with, if possible, an estimate of all incremental costs, of the reductions of emissions and increments of removals of greenhouse gases, as well as an estimate of the consequent benefits.

5. Each developed country Party and each other Party included in annex I shall make its initial communication within six months of the entry into force of the Convention for that Party. Each Party not so listed shall make its initial communication within three years of the entry into force of the Convention for that Party, or of the availability of financial resources in accordance with Article 4, paragraph 3. Parties that are least developed countries may make their initial communication at their discretion. The frequency of subsequent communications by all Parties shall be determined by the Conference of the Parties, taking into account the differentiated timetable set by this paragraph.

6. Information communicated by Parties under this Article shall be transmitted by the secretariat as soon as possible to the Conference of the Parties and to any subsidiary bodies concerned. If necessary, the

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedures for the communication of information may be further considered by the Conference of the Parties.

7. From its first session, the Conference of the Parties shall arrange for the provision to developing country Parties of technical and financial support, on request, in compiling and communicating information under this Article, as well as in identifying the technical and financial needs associated with proposed projects and response measures under Article 4. Such support may be provided by other Parties, by competent international organizations and by the secretariat, as appropriate.

8. Any group of Parties may, subject to guidelines adopted by the Conference of the Parties, and to prior notification to the Conference of the Parties, make a joint communication in fulfilment of their obligations under this Article, provided that such a communication includes information on the fulfilment by each of these Parties of its individual obligations under the Convention.

9. Information received by the secretariat that is designated by a Party as confidential, in accordance with criteria to be established by the Conference of the Parties, shall be aggregated by the secretariat to protect its confidentiality before being made available to any of the bodies involved in the communication and review of information.

10. Subject to paragraph 9 above, and without prejudice to the ability of any Party to make public its communication at any time, the secretariat shall make communications by Parties under this Article publicly available at the time they are submitted to the Conference of the Parties.

ARTICLE 13

RESOLUTION OF QUESTIONS REGARDING IMPLEMENTATION

The Conference of the Parties shall, at its first session, consider the establishment of a multilateral consultative process, available to Parties on their request, for the resolution of questions regarding the implementation of the Convention.

ARTICLE 14

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. In the event of a dispute between any two or more Parties concerning the interpretation or application of the Convention, the Parties

concerned shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depository that, in respect of any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Submission of the dispute to the International Court of Justice, and/or

(b) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties as soon as practicable, in an annex on arbitration.

A Party which is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b) above.

3. A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depository.

4. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pending before the International Court of Justice or the arbitral tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree.

5. Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the Parties concerned have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 above, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to conciliation.

6. A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed by each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall consider in good faith.

7. Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by the Conference of the Parties, as soon as practicable, in an annex on conciliation.

8. The provisions of this Article shall apply to any related legal instrument which the Conference of the Parties may adopt, unless the instrument provides otherwise.

ARTICLE 15

AMENDMENTS TO THE CONVENTION

1. Any Party may propose amendments to the Convention.
2. Amendments to the Convention shall be adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment to the Convention shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to the Convention and, for information, to the Depositary.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to the Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance.
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least three-fourths of the Parties to the Convention.
5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the said amendment.
6. For the purposes of this Article, "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

ARTICLE 16

ADOPTION AND AMENDMENT OF ANNEXES TO THE CONVENTION

1. Annexes to the Convention shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided, a reference to the Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Without

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prejudice to the provisions of Article 14, paragraphs 2 (b) and 7, such annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character.

2. Annexes to the Convention shall be proposed and adopted in accordance with the procedure set forth in Article 15, paragraphs 2, 3, and 4.

3. An annex that has been adopted in accordance with paragraph 2 above shall enter into force for all Parties to the Convention six months after the date of the communication by the Depositary to such Parties of the adoption of the annex, except for those Parties that have notified the Depositary, in writing, within that period of their non-acceptance of the annex. The annex shall enter into force for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has been received by the Depositary.

4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to the Convention shall be subject to the same procedure as that for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention in accordance with paragraphs 2 and 3 above.

5. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to the Convention, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

ARTICLE 17

PROTOCOLS

1. The Conference of the Parties may, at any ordinary session, adopt protocols to the Convention.

2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before such a session.

3. The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by that instrument.

4. Only Parties to the Convention may be Parties to a protocol.

5. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol concerned.

ARTICLE 18

RIGHT TO VOTE

1. Each Party to the Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to the Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.

ARTICLE 19

DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of the Convention and of protocols adopted in accordance with Article 17.

ARTICLE 20

SIGNATURE

This Convention shall be open for signature by States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or that are Parties to the Statute of the International Court of Justice and by regional economic integration organizations at Rio de Janeiro, during the United Nations Conference on Environment and Development, and thereafter at United Nations Headquarters in New York from 20 June 1992 to 19 June 1993.

ARTICLE 21

INTERIM ARRANGEMENTS

1. The secretariat functions referred to in Article 8 will be carried out on an interim basis by the secretariat established by the General Assembly of the United Nations in its resolution 45/212 of 21 December 1990, until the completion of the first session of the Conference of the Parties.
2. The head of the interim secretariat referred to in paragraph 1 above will cooperate closely with the Intergovernmental Panel on Climate Change to ensure that the Panel can respond to the need for objective scientific

and technical advice. Other relevant scientific bodies could also be consulted.

3. The Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development shall be the international entity entrusted with the operation of the financial mechanism referred to in Article 11 on an interim basis. In this connection, the Global Environment Facility should be appropriately restructured and its membership made universal to enable it to fulfil the requirements of Article 11.

ARTICLE 22

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR ACCESSION

1. The Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to the Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to the Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence.

ARTICLE 23

ENTRY INTO FORCE

1. The Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves the Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of the organization.

ARTICLE 24

RESERVATIONS

No reservations may be made to the Convention.

ARTICLE 25

WITHDRAWAL

1. At any time after three years from the date on which the Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from any protocol to which it is a Party.

ARTICLE 26

AUTHENTIC TEXTS

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

DONE at New York this ninth day of May one thousand nine hundred and ninety-two.

ANNEX I

Australia
Austria
Belarus a/
Belgium
Bulgaria a/
Canada
Czechoslovakia a/
Denmark
European Community
Estonia a/
Finland
France
Germany
Greece
Hungary a/
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Latvia a/
Lithuania a/
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland a/
Portugal
Romania a/
Russian Federation a/
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine a/
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
United States of America

a/ Countries that are undergoing the process of transition to a market economy.

ANNEX II

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
European Community
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
United States of America

A/AC.237/18 (Part II)/Add.1
English
Page 28

ANNEX II TO THE REPORT OF THE COMMITTEE

RESOLUTION ADOPTED BY THE INTERGOVERNMENTAL NEGOTIATING COMMITTEE FOR A FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

INC/1992/1. Interim arrangements

The Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change,

Having agreed upon and adopted the text of the United Nations Framework Convention on Climate Change,

Considering that preparations are required for an early and effective operation of the Convention once it has entered into force,

Further considering that, in the interim arrangements, involvement in the negotiations of all participants in the Committee is essential,

Recalling General Assembly resolutions 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 of 19 December 1991,]

1. Calls upon all States and regional economic integration organizations entitled to do so to sign the Convention during the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro or at the earliest subsequent opportunity and thereafter to ratify, accept, approve or accede to the Convention;

2. Requests the Secretary-General to make the necessary arrangements for convening a session of the Committee, in accordance with paragraph 4 of General Assembly resolution 46/169, to prepare for the first session of the Conference of the Parties as specified in the Convention;

3. Requests further the Secretary-General to make recommendations to the General Assembly at its forty-seventh session regarding arrangements for further sessions of the Committee until the entry into force of the Convention;

4. Invites the Secretary-General to include in his report to the General Assembly, as required in paragraphs 4 and 9 of resolution 46/169, proposals that would enable the secretariat established under resolution 45/212 to continue its activities until the designation of the secretariat of the Convention by the Conference of the Parties;

A/AC.237/18 (Part II)/Add.1
English
Page 29

5. Appeals to Governments and organizations to make voluntary contributions to the extrabudgetary funds established under General Assembly resolution 45/212 in order to contribute to the costs of the interim arrangements, and to ensure full and effective participation of developing countries, in particular the least developed countries and small island developing countries, as well as developing countries stricken by drought and desertification, in all the sessions of the Committee;

6. Invites States and regional economic integration organizations entitled to sign the Convention to communicate as soon as feasible to the head of the secretariat information regarding measures consistent with the provisions of the Convention pending its entry into force.

9 May 1992

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le parti alla Convenzione,

consapevoli che i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano,

preoccupate per il fatto che le attività umane hanno notevolmente aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra, che questo aumento intensifica l'effetto serra naturale e che tale fenomeno provocherà in media un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e dell'atmosfera e può avere un'influenza negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere umano,

constatando che sia in passato che attualmente le emissioni mondiali di gas ad effetto serra sono dovute in gran parte ai paesi sviluppati, che le emissioni pro capite nei paesi in via di sviluppo sono ancora relativamente basse e che la quota delle emissioni mondiali dovute ai paesi in via di sviluppo aumenterà fino a che siano soddisfatte le esigenze sociali e di sviluppo,

consapevoli del ruolo e dell'importanza dei pozzi e dei serbatoi di gas ad effetto serra negli ecosistemi terrestri e marini,

costatando che la previsione dei cambiamenti climatici è soggetta a molte incertezze, in particolare per quanto riguarda la collocazione nel tempo, la grandezza e le manifestazioni regionali,

consapevoli che la portata mondiale dei cambiamenti climatici richiede la più vasta cooperazione possibile di tutti i paesi e la loro partecipazione ad un'azione internazionale adeguata ed efficace, in rapporto alle loro responsabilità comuni ma differenziate, alle rispettive capacità e alle loro condizioni economiche e sociali,

ricordando le pertinenti disposizioni della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972,

ricordando anche che in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in rapporto alle loro politiche nel campo dell'ambiente e dello sviluppo, e che hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nel territorio soggetto alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale,

confermando il principio della sovranità degli Stati nella cooperazione internazionale per far fronte ai cambiamenti climatici,

riconoscendo che gli Stati devono adottare un'efficace normativa ambientale e che le norme ambientali, gli obiettivi e le priorità di gestione devono riflettere lo stato dell'ambiente e dello sviluppo al quale si applicano, e che le norme applicate da alcuni paesi possono essere inadeguate e possono comportare ingiustificati costi economici e sociali nel caso di altri paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricordando le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/228 del 22 dicembre 1989 relativa alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, e le risoluzioni 43/53 del 6 dicembre 1988, 44/207 del 22 dicembre 1989, 45/212 del 21 dicembre 1990 e 46/169 del 9 dicembre 1991 sulla protezione del clima mondiale per le presenti e future generazioni del genere umano,

ricordando anche le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/206 del 22 dicembre 1989, concernente i possibili effetti negativi dell'aumento del livello del mare sulle isole e le zone costiere, in particolare sulle zone costiere di basso livello, e le pertinenti disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/172 del 19 dicembre 1989 sull'attuazione del piano di azione per combattere la desertificazione,

ricordando inoltre la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono del 1985 e il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono del 1987, quali adeguati e modificati il 29 giugno 1990,

prendendo atto della dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza mondiale sul clima, adottata il 7 novembre 1990,

consapevoli del rilevante lavoro analitico che viene svolto da molti Stati sui cambiamenti climatici, e degli importanti contributi che l'Organizzazione meteorologica mondiale, il Programma ambiente delle Nazioni Unite e altri organismi, organizzazioni ed enti delle Nazioni Unite, come pure altre istituzioni internazionali ed intergovernative apportano allo scambio dei risultati della ricerca scientifica e al coordinamento delle ricerche,

riconoscendo che le iniziative necessarie per comprendere e fronteggiare i cambiamenti climatici, sono più efficaci sul piano ambientale, economico e sociale, se sono basate su pertinenti considerazioni scientifiche, tecniche ed economiche e se sono costantemente riesaminate alla luce dei nuovi risultati raggiunti in questi campi,

riconoscendo che le varie azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere di per sé giustificate sul piano economico e che possono inoltre essere utili per risolvere altri problemi ambientali,

riconoscendo anche che è necessario che i paesi sviluppati agiscano immediatamente in modo flessibile e sulla base di priorità chiaramente definite, come primo passo verso strategie generali di intervento sul piano mondiale, nazionale ed eventualmente regionale, che tengano conto di tutti i gas ad effetto serra e prendano nella debita considerazione il loro relativo contributo all'aggravamento dell'effetto serra,

riconoscendo inoltre che i paesi di basso livello ed i paesi che sono piccole isole, i paesi con zone costiere di basso livello, aride e semiaride oppure con zone soggette ad inondazioni, siccità e desertificazione, nonché i paesi in via di sviluppo con fragili ecosistemi montuosi sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,

ammettendo che qualsiasi azione intesa a limitare le emissioni di gas ad effetto serra causa gravi difficoltà ai suddetti paesi e soprattutto ai paesi in via di sviluppo, le cui economie dipendono in modo rilevante dalla produzione, dall'uso e dall'esportazione di combustibili fossili,

convinti che i provvedimenti da adottare per fronteggiare i cambiamenti climatici devono essere coordinati in forma integrata con lo sviluppo economico e sociale, al fine di evitare effetti negativi su quest'ultimo, e tenendo pienamente conto della necessità giustamente prioritaria dei paesi in via di sviluppo di raggiungere una crescita economica sostenuta e di eliminare la povertà,

riconoscendo che tutti i paesi e in particolar modo i paesi in via di sviluppo devono poter accedere alle risorse necessarie per raggiungere uno sviluppo economico e sociale sostenibile; e che i paesi in via di sviluppo, per realizzare l'obiettivo suddetto, devono aumentare i consumi di energia, tenendo comunque conto delle possibilità di ottenere una maggiore efficienza energetica e di controllare le emissioni di gas ad effetto serra in generale, tra l'altro mediante applicazione di nuove tecnologie in condizioni che le rendono economicamente e socialmente vantaggiose.

decisi a proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI *

Ai fini della presente Convenzione s'intende per:

1. "effetti negativi dei cambiamenti climatici": i cambiamenti dell'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano;
2. "cambiamenti climatici": qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane; il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili;
3. "sistema climatico": l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfera, geosfera e delle relative interazioni;
4. "emissioni": emissione di gas ad effetto serra e/o dei loro precursori nell'atmosfera al di sopra di una determinata zona e in un determinato periodo di tempo;
5. "gas ad effetto serra": i gas di origine naturale o prodotti da attività umane, che fanno parte dell'atmosfera e assorbono e riflettono i raggi infrarossi;
6. "organizzazione regionale di integrazione economica": qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che è competente per le materie trattate dalla presente Convenzione o dai relativi protocolli e che è stata debitamente autorizzata, in conformità delle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare relativi strumenti o ad accedervi;

* I titoli degli articoli sono indicati soltanto per facilitare la lettura.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. "serbatoio": una o più componenti del sistema climatico, in cui è immagazzinato un gas ad effetto serra o un precursore di un gas ad effetto serra;
8. "pozzo": qualsiasi processo, attività o meccanismo che elimina dall'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra;
9. "fonte": qualsiasi processo o attività, che immette nell'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra.

ARTICOLO 2

OBIETTIVO

L'obiettivo ultimo della presente Convenzione e di tutti i relativi strumenti giuridici che la Conferenza delle Parti può adottare, è di stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile.

ARTICOLO 3

PRINCIPI

Nello svolgimento delle azioni intese a raggiungere l'obiettivo della Convenzione e ad adempierne le disposizioni, le Parti devono basarsi, inter alia, ai principi qui di seguito esposti.

1. Le Parti devono proteggere il sistema climatico, a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto i paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi.
2. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, in particolare modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi. Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di tali misure, tenendo presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici devono essere il più possibili efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al più basso costo possibile. A tal fine si devono elaborare politiche e provvedimenti che riflettano diversi contesti socioeconomici, siano completi, riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi e i serbatoi di gas ad effetto serra, prevedano l'adeguamento e comprendano tutti i settori economici. Le azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere attuate in cooperazione dalle Parti interessate.
4. Le Parti hanno il diritto e il dovere di promuovere uno sviluppo sostenibile. Le politiche e i provvedimenti per proteggere il sistema climatico dai cambiamenti causati dalle attività umane, devono essere adattati alle specifiche condizioni di ciascuna Parte e devono essere integrati nei programmi nazionali di sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo economico è essenziale per l'adozione di misure necessarie per far fronte ai cambiamenti climatici.
5. Le Parti collaborano per promuovere un sistema economico internazionale aperto e cooperativo, che porti ad una crescita e ad uno sviluppo economico sostenibile in tutte le Parti, in particolar modo nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo, che potrebbero così lottare meglio contro i problemi dei cambiamenti climatici. Le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici, ivi comprese quelle unilaterali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

ARTICOLO 4 *L*

OBBLIGHI

1. Tenendo conto delle loro responsabilità comuni, ma differenziate e delle loro specifiche priorità nazionali e regionali di sviluppo, dei loro obiettivi e delle diverse circostanze, tutte le Parti:
 - a) elaborano, aggiornano periodicamente, pubblicano e mettono a disposizione della Conferenza delle Parti, in conformità dell'articolo 12, inventari nazionali delle emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, qualora tali gas non siano inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti;
 - b) formulano, attuano, pubblicano e aggiornano regolarmente programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici, tenendo conto delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, e misure intese a facilitare un adeguato adattamento ai cambiamenti climatici;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) promuovono in cooperazione per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione, ivi compreso il trasferimento, di tecnologie, prassi e processi che permettono di controllare, ridurre o prevenire le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra, qualora non siano inclusi nel protocollo di Montreal, in tutti i settori pertinenti, ivi compresi i settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, della forestazione e della gestione dei rifiuti;
- d) promuovono una gestione sostenibile e promuovono in cooperazione la conservazione e l'incremento, se del caso, dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, che non sono inclusi nel protocollo di Montreal, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini;
- e) preparano in cooperazione l'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici; sviluppano ed elaborano opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere, per le risorse idriche e per l'agricoltura, nonché per la protezione e il ripristino delle zone, particolarmente quelle africane, colpite dalla siccità e dalla desertificazione oppure dalle inondazioni;
- f) tengono conto nella misura del possibile delle considerazioni sui cambiamenti climatici nell'elaborare le loro pertinenti politiche e azioni sociali, economiche ed ambientali, e applicano opportuni metodi, per esempio la valutazione dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i cambiamenti climatici o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla sanità pubblica e sulla qualità dell'ambiente;
- g) promuovono in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, socioeconomica e in altri settori, l'osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati concernenti il sistema climatico e volti a migliorare le conoscenze, a ridurre o eliminare le restanti incertezze riguardo alle cause, agli effetti, alla portata e al periodo dei cambiamenti climatici e riguardo alle conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento;
- h) promuovono in cooperazione uno scambio completo, aperto e rapido delle pertinenti informazioni scientifiche, tecnologiche, tecniche, socioeconomiche e giuridiche, concernenti il sistema climatico e i cambiamenti climatici, nonché le conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento;
- i) promuovono in cooperazione l'educazione, la formazione e la consapevolezza del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici che incoraggiano la più vasta partecipazione possibile a questo processo, ivi compresa la partecipazione delle organizzazioni non governative;
- j) comunicano alla Conferenza delle Parti le informazioni relative all'attuazione in conformità dell'articolo 12.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti elencate nell'allegato I assumono gli obblighi di seguito specificati.
- a) Ciascuna di queste Parti adotta politiche nazionali⁽¹⁾ e prende corrispondenti provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra. Queste politiche e provvedimenti dimostreranno che i paesi sviluppati prendono l'iniziativa per modificare le tendenze a lunga scadenza delle emissioni causate dall'uomo in conformità dell'obiettivo della Convenzione, riconoscendo che il ritorno entro la fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, contribuirebbe a tale modifica, e prendendo in considerazione le differenze di punti di partenza e di approcci, di strutture economiche e di risorse, la necessità di mantenere una crescita economica forte e sostenibile, le tecnologie disponibili e le altre singole circostanze, nonché la necessità che ciascuna di queste Parti contribuisca in misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo. Queste Parti possono attuare tali politiche e provvedimenti congiuntamente con altre Parti e possono assistere altre Parti prestando aiuto per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e, in particolare, di quello del presente sottoparagrafo.
- b) Al fine di ottenere progressi in questo senso, ciascuna di queste Parti comunica in conformità dell'articolo 12 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e in seguito periodicamente, informazioni particolareggiate sulle sue politiche e misure di cui al precedente sottoparagrafo a), nonché sulle previste risultanti emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e sulle eliminazioni suddivise per pozzo dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, nel periodo di cui al sottoparagrafo a) al fine di ritornare singolarmente o congiuntamente ai livelli 1990 di queste emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio o di altri gas ad effetto serra non inclusi nella convenzione di Montreal. Queste informazioni sono esaminate dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione e in seguito periodicamente, in conformità dell'articolo 7.
- c) Per il calcolo delle emissioni suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzo di gas ad effetto serra ai fini del precedente sottoparagrafo b), si deve tener conto delle migliori cognizioni scientifiche disponibili, ivi compresa l'effettiva capacità dei pozzi ed i rispettivi contributi di tali gas ai cambiamenti climatici. La Conferenza delle Parti prende in considerazione e concorda le metodologie per questi calcoli durante la prima sessione e in seguito le riesamina regolarmente.

(1) Incluse le politiche e le misure adottate da organizzazioni regionali d'integrazione economica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) La Conferenza delle Parti esamina durante la sua prima sessione l'adeguatezza dei precedenti sottoparagrafi a) e b). L'esame deve essere svolto tenendo presenti le migliori informazioni scientifiche e le migliori valutazioni disponibili dei cambiamenti climatici e dei relativi impatti, nonché le pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. In base a questo esame la Conferenza delle Parti decide gli opportuni interventi, tra cui eventualmente l'adozione di emendamenti degli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Durante la prima sessione la Conferenza delle Parti stabilisce inoltre i criteri per l'applicazione congiunta come indicato al precedente sottoparagrafo a). Un secondo esame dei sottoparagrafi a) e b) avrà luogo entro il 31 dicembre 1998 ed in seguito ad intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza delle Parti, finché sarà raggiunto l'obiettivo della Convenzione.
- e) Ciascuna delle Parti:
- i) coordina nel modo opportuno con le altre Parti interessate i pertinenti strumenti economici ed amministrativi, elaborati per raggiungere l'obiettivo della Convenzione;
 - ii) identifica e periodicamente esamina le proprie politiche e prassi che incoraggiano attività che portano a livelli di emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, maggiori di quanto sarebbero altrimenti.
- f) La Conferenza delle Parti esamina entro il 31 dicembre 1998 le informazioni disponibili nell'intento di assumere, con l'approvazione della Parte interessata, decisioni riguardo agli eventuali opportuni emendamenti agli elenchi di cui agli allegati I e II.
- g) Qualsiasi Parte non inclusa nell'allegato I può al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in qualsiasi momento successivo notificare al depositario che intende assumere gli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Il depositario informa gli altri firmatari e le altre Parti di tale notifica.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per coprire tutti i costi concordati, che le Parti che sono paesi in via di sviluppo, hanno sostenuto per soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Esse forniscono inoltre risorse finanziarie, fra l'altro per il trasferimento di tecnologie, necessarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, per sostenere tutti i maggiori costi relativi all'attuazione delle misure che sono previste dal paragrafo 1 del presente articolo e che sono concordate, in conformità dell'articolo 11, tra una Parte che è un paese in via di sviluppo e l'istituzione o le istituzioni internazionali di cui all'articolo 11. Nell'osservare questi obblighi si deve tener conto della necessità che il flusso di fondi sia adeguato e prevedibile, e dell'importanza di suddividere in modo opportuno questo onere finanziario tra le Parti che sono paesi sviluppati.
4. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II forniscono inoltre alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, un contributo per sostenere i costi di adattamento a tali effetti negativi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II, assumono tutte le iniziative possibili per promuovere, facilitare e, se necessario, finanziare l'accesso di altre Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, alle tecnologie innocue per l'ambiente e alle conoscenze tecniche oppure il trasferimento di tali tecnologie e conoscenze a dette Parti, in modo che possano ottemperare alle disposizioni della Convenzione. In questo processo le Parti che sono paesi sviluppati, devono sostenere lo sviluppo e l'incremento delle capacità e delle tecnologie proprie delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti ed organizzazioni che sono in grado di intervenire in questo senso, possono anche prestare assistenza per facilitare il trasferimento di tali tecnologie.
6. Per l'adempimento degli obblighi cui al precedente paragrafo 2, la Conferenza delle Parti accorda un certo grado di flessibilità alle Parti, incluse nell'allegato I, che si trovano in una situazione di transizione verso un'economia di mercato, al fine di incrementarne la capacità a fronteggiare i cambiamenti climatici, tenendo conto anche del livello storico, preso come riferimento, delle emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal.
7. La misura in cui le Parti che sono paesi in via di sviluppo, adempiranno gli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione, dipenderà dall'effettivo adempimento da Parte dei paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, degli obblighi che a loro derivano dalla Convenzione e che riguardano le risorse finanziarie e il trasferimento di tecnologie, e sarà subordinata alle esigenze di sviluppo economico e sociale e di eliminazione della povertà, che sono le prime e principali priorità dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione.
8. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, le Parti esaminano in modo approfondito quali sono le azioni, ivi comprese le azioni relative al finanziamento, all'assicurazione e al trasferimento di tecnologia, necessarie a norma della Convenzione per risolvere le esigenze ed i problemi specifici dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, che sono causati dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o dall'impatto dell'attuazione dei provvedimenti di difesa, in particolare riguardo ai seguenti paesi:
 - a) piccoli paesi insulari;
 - b) paesi con zone costiere basse;
 - c) paesi con zone aride e semiaride, zone boschive e zone soggette alla deforestazione;
 - d) paesi con zone soggette a disastri naturali;
 - e) paesi con zone soggette alla siccità e alla desertificazione;
 - f) paesi con zone di elevato inquinamento atmosferico urbano;
 - g) paesi con zone che presentano ecosistemi fragili, ivi compresi gli ecosistemi montani;
 - h) paesi le cui economie dipendono in larga misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico;
 - i) paesi senza sbocco sul mare e paesi di transito.

Inoltre la Conferenza delle Parti può svolgere, se opportuno, azioni in merito alle disposizioni del presente paragrafo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. Nell'esecuzione di azioni concernenti il finanziamento e il trasferimento di tecnologia, le Parti prendono nella massima considerazione le esigenze specifiche e le situazioni speciali dei paesi meno sviluppati.
10. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione, le Parti prendono in considerazione, in conformità dell'articolo 10, la situazione delle Parti, in particolare delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le cui economie sono vulnerabili agli effetti negativi dell'attuazione di provvedimenti adottati per far fronte ai cambiamenti climatici. Tale disposizione si applica soprattutto alle Parti le cui economie dipendono in elevata misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico, e/o dall'uso di combustibili fossili che tali paesi molto difficilmente possono sostituire con energie alternative.

ARTICOLO 5

RICERCA E OSSERVAZIONE SISTEMATICA

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (g), le Parti:

- a) sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e le reti o le organizzazioni internazionali e intergovernative, che hanno il compito di definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione sistematica, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;
- b) sostengono gli sforzi internazionali e intergovernativi volti a rafforzare l'osservazione sistematica e le possibilità qualitative e quantitative di ricerca scientifica e tecnica sul piano nazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e a promuovere la comunicazione e lo scambio di dati ed analisi di tali ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori della giurisdizione nazionale;
- c) tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e cooperano per migliorare le loro possibilità qualitative e quantitative di partecipare agli sforzi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).

ARTICOLO 6

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (i), le Parti:

- a) promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a livello regionale e provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacità:
 - i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;
 - ii) l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti climatici e sui relativi effetti;
 - iii) la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti climatici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi;
 - iv) la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo.
- b) Cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale, ricorrendo, se opportuno, ad organismi esistenti:
 - i) lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;
 - ii) lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di formazione, ivi compreso il rafforzamento di organismi nazionali e lo scambio o l'invio di personale per formare esperti in questo campo, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 7

CONFERENZA DELLE PARTI

1. E' istituita una Conferenza delle Parti.
2. La Conferenza delle Parti, in quanto organo supremo della presente Convenzione, esamina regolarmente l'attuazione della Convenzione e di qualsiasi relativo strumento giuridico che la conferenza delle Parti eventualmente adotta, e nei limiti del suo mandato assume le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione. A tal fine la conferenza delle Parti:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) esamina periodicamente gli obblighi delle Parti e gli accordi istituzionali, adottati a norma della Convenzione, alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nell'attuarla e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- b) promuove e facilita lo scambio di informazioni sui provvedimenti adottati dalle Parti per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione;
- c) facilita, su richiesta di due o più Parti, il coordinamento dei provvedimenti da esse adottati per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione;
- d) promuove e dirige, in conformità dell'obiettivo e delle disposizioni della Convenzione, l'elaborazione ed il perfezionamento periodico di metodologie comparabili, che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti, intese, fra l'altro, a preparare inventari di emissioni di gas ad effetto serra suddivise per fonti e di eliminazioni di tali gas suddivise per pozzi, e a valutare l'efficacia di provvedimenti volti a limitare le emissioni ed incrementare le eliminazioni di questi gas;
- e) valuta, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate in conformità delle disposizioni della Convenzione, l'attuazione della Convenzione da parte delle Parti, gli effetti globali dei provvedimenti adottati in applicazione della Convenzione, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonché i relativi impatti cumulativi, e la misura in cui si ottengono progressi nel raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione;
- f) esamina ed adotta relazioni regolari sull'attuazione della Convenzione e provvede alla loro pubblicazione;
- g) formula raccomandazioni su qualsiasi problema relativo all'attuazione della Convenzione;
- h) si impegna a mobilitare le risorse finanziarie in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e dell'articolo 11;
- i) istituisce organi sussidiari, se ritenuti necessari per l'attuazione della Convenzione;
- j) esamina le relazioni presentate dagli organi sussidiari e fornisce loro linee direttive;
- k) stabilisce di comune accordo ed adotta all'unanimità le norme di procedura e le norme finanziarie per se stessa e per gli organi sussidiari;
- l) richiede e utilizza, se opportuno, i servizi, la cooperazione e le informazioni delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi;
- m) svolge le altre funzioni che sono necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione, nonché tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla Convenzione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La Conferenza delle Parti adotta durante la prima sessione le proprie norme di procedura, nonché quelle degli organi sussidiari istituiti dalla Convenzione. Tali norme devono regolamentare anche le procedure decisionali per questioni che non sono già soggette alle procedure decisionali stabilite dalla Convenzione. Tali procedure possono prevedere maggioranze specifiche per l'adozione di decisioni particolari.
4. La prima sessione della Conferenza delle Parti deve essere convocata dal segretariato interinale di cui all'articolo 21 e deve aver luogo entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Successivamente le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogni anno, a meno che sia deciso diversamente dalla Conferenza delle Parti.
5. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario dalla Conferenza oppure richiesto per iscritto da una Parte, a condizione però che almeno un terzo delle Parti esprimano il loro accordo entro sei mesi dalla data in cui il segretariato ha comunicato loro la richiesta.
6. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché qualsiasi Stato membro di tali istituzioni oppure osservatore presso tali istituzioni che non è Parte alla Convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle questioni soggette alla Convenzione, che ha informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una sessione della Conferenza delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso, a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette alle norme di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.

ARTICOLO 8

SEGRETARIATO

1. È istituito un segretariato.
2. Le funzioni del segretariato sono:
 - a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma dalla Convenzione e predisporre i servizi richiesti;
 - b) raccogliere e diffondere le relazioni ricevute;
 - c) facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in particolar modo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformità delle disposizioni della Convenzione;
 - d) preparare le relazioni sulle sue attività e presentarle alla Conferenza delle Parti;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di altre istituzioni internazionali competenti;
 - f) stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni;
 - g) svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella Convenzione e nei relativi protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti.
3. La Conferenza delle Parti designa durante la prima sessione un segretariato permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.

ARTICOLO 9

ORGANO SUSSIDIARIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA

1. È istituito un organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica, che deve fornire alla Conferenza delle Parti e, se opportuno, agli altri organi sussidiari, tempestive informazioni e consulenza per le questioni scientifiche e tecniche relative alla Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso deve essere pluridisciplinare e deve comprendere i rappresentanti governativi esperti del pertinente settore. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.
2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti e basandosi sui lavori dei competenti organismi internazionali, questo organo deve:
- a) eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici ed ai loro effetti;
 - b) preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedimenti presi per l'attuazione della Convenzione;
 - c) individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, efficaci ed avanzate e fornire consulenza sui modi e sui mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie;
 - d) prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo relativi ai cambiamenti climatici, nonché sui modi e sui mezzi per favorire la formazione di una capacità nei paesi in via di sviluppo grazie alle forze interne;
 - e) rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche che la Conferenza delle Parti ed i suoi organi sussidiari possono sottoporre al suo parere.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le funzioni ed il mandato di questo organo possono essere ulteriormente elaborati dalla Conferenza delle Parti.

ARTICOLO 10

ORGANO SUSSIDIARIO DI ATTUAZIONE

1. È istituito un organo sussidiario per l'attuazione della Convenzione, che ha il compito di prestare assistenza alla Conferenza delle Parti nella valutazione e nell'esame dell'effettiva attuazione della Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso comprende i rappresentanti governativi, che sono esperti in questioni relative ai cambiamenti climatici. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti di tutti gli aspetti dei suoi lavori.
2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti, questo organo assolve le seguenti funzioni:
 - a) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, al fine di valutare l'effetto complessivo degli interventi assunti dalle Parti alla luce delle più recenti valutazioni scientifiche in merito ai cambiamenti climatici;
 - b) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine di assistere la Conferenza delle Parti nello svolgimento dei riesami stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2 (b);
 - c) assiste la Conferenza delle Parti, se opportuno, nella preparazione e nell'attuazione delle sue decisioni.

ARTICOLO 11

MECCANISMO FINANZIARIO

1. È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie a titolo di dono o di prestito agevolato, anche per il trasferimento di tecnologia. Esso svolge le sue funzioni sotto la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. Quest'ultima decide le sue politiche e priorità di programma e i suoi criteri di assegnazione di risorse finanziarie in rapporto alla presente Convenzione. La gestione del meccanismo finanziario è affidata ad uno o più enti internazionali esistenti.
2. Tutte le Parti devono essere rappresentate nel meccanismo finanziario in modo equo e proporzionale, nel quadro di un sistema trasparente di gestione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La Conferenza delle Parti e l'ente o gli enti cui è stata affidata la gestione del meccanismo finanziario, stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi. Tali disposizioni comprendono:
 - a) le modalità per garantire che i progetti finanziati, intesi a far fronte ai cambiamenti climatici, siano conformi alle politiche, alle priorità di programma e ai criteri di assegnazione stabiliti dalla Conferenza delle Parti;
 - b) le modalità con cui una particolare decisione di finanziamento può essere riesaminata alla luce di tali politiche, priorità di programma e criteri di assegnazione;
 - c) l'invio da parte dell'ente o degli enti alla Conferenza delle Parti di regolari relazioni sulle operazioni di finanziamento svolte; questa disposizione è conforme alla prescrizione di responsabilità stabilita al precedente paragrafo 1;
 - d) la determinazione in una forma prevedibile ed identificabile dell'importo dei finanziamenti necessari e disponibili per l'attuazione della Convenzione e l'indicazione delle condizioni alle quali tale importo deve essere periodicamente riesaminato.
4. La Conferenza delle Parti adotta, durante la prima sessione, gli accordi necessari per attuare le summenzionate disposizioni, riesaminando e tenendo conto degli accordi provvisori di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e decide se questi accordi provvisori devono restare in vigore. Successivamente, entro quattro anni, la Conferenza delle Parti riesamina il meccanismo finanziario ed adotta le opportune misure.
5. Le Parti che sono paesi sviluppati, possono anche fornire alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le quali possono avvalersene, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.

ARTICOLO 12

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna Parte comunica, tramite il segretariato, alla Conferenza delle Parti le seguenti informazioni:
 - a) un inventario nazionale delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal; ciascuna Parte deve compilare l'inventario nella misura delle sue capacità, utilizzando metodologie comparabili, che la Conferenza delle Parti deve concordare e promuovere;
 - b) una descrizione generale delle iniziative prese o previste dalla Parte per attuare la Convenzione;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) qualsiasi altra informazione che la Parte ritiene attinente al raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e opportuna per l'inclusione nella sua comunicazione, aggiungendo se possibile materiale utile per i calcoli delle tendenze mondiali delle emissioni.
2. Ciascuna Parte che è un paese sviluppato e ciascuna altra Parte elencata nell'allegato I deve includere nella comunicazione le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione particolareggiata delle politiche e dei provvedimenti che ha adottato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a) e 2 (b);
 - b) una stima specifica degli effetti che le politiche ed i provvedimenti di cui al precedente sottoparagrafo (a) avranno sulle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e sull'eliminazioni suddivise per pozzi del gas ad effetto serra durante il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a).
 3. Inoltre, ciascuna Parte che è un paese sviluppato e ciascun'altra Parte sviluppata inclusa nell'allegato II deve aggiungere i particolari dei provvedimenti adottati in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5.
 4. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo, possono proporre, su base volontaria, progetti da finanziare, ivi comprese tecnologie specifiche, materiali, apparecchiature, tecniche o prassi che sarebbero necessari per attuare tali progetti, indicando anche, se possibile, una stima di tutti i costi supplementari, delle riduzioni delle emissioni e degli aumenti delle eliminazioni di gas ad effetto serra, nonché una stima dei vantaggi che ne derivano.
 5. Ciascuna Parte che è un paese sviluppato, e ciascun'altra Parte elencata nell'allegato I presenta una prima relazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Ciascuna Parte non elencata nell'allegato I presenta la sua prima comunicazione entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, o dalla disponibilità di risorse finanziarie in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3. Le Parti che sono paesi meno sviluppati, possono presentare la loro prima comunicazione ad una data scelta a loro discrezione. La frequenza delle successive comunicazioni è determinata per tutte le Parti dalla Conferenza delle Parti, tenendo conto dello scadenziario differenziato stabilito nel presente paragrafo.
 6. Le informazioni comunicate dalle Parti a norma del presente articolo sono sollecitamente trasmesse dal segretariato alla Conferenza delle Parti e a ciascun ente sussidiario interessato. Se necessario, la Conferenza delle Parti riesamina le procedure per la comunicazione delle informazioni.
 7. A partire dalla prima sessione, la Conferenza delle Parti prevede accordi affinché le Parti che sono paesi in via di sviluppo ottengano, su loro richiesta, assistenza tecnica e finanziaria per la raccolta e la comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, nonché per l'accertamento delle esigenze tecniche e finanziarie connesse ai progetti proposti e ai provvedimenti d'intervento di cui all'articolo 4. L'assistenza può essere prestata, a seconda dell'opportunità, da altre Parti, dalle competenti organizzazioni internazionali e dal segretariato.
 8. Qualsiasi gruppo di Parti può presentare, tenendo presenti le direttive adottate dalla Conferenza delle Parti e salvo preventiva notifica alla Conferenza delle Parti, una comunicazione comune relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, purché tale comunicazione comprenda informazioni sull'adempimento da parte di ciascuna di queste Parti dei singoli obblighi derivanti dalla Convenzione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. Le informazioni che una Parte invia al segretariato con la qualifica di riservate, in conformità dei criteri che devono essere stabiliti dalla Conferenza delle Parti, sono raccolte dal segretariato per proteggerne la riservatezza, prima di essere messe a disposizione di qualsiasi ente deputato a comunicare ed esaminare le informazioni.
10. Fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 9 e senza pregiudizio per la facoltà di qualsiasi Parte di rendere pubblica in qualsiasi momento la sua comunicazione, il segretariato rende pubbliche le comunicazioni ricevute dalle Parti a norma del presente articolo, quando esse sono sottoposte alla Conferenza delle Parti.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Alla prima sessione la Conferenza delle Parti prende in considerazione l'istituzione di un processo consultivo multilaterale, disponibile alle Parti su loro richiesta, per la risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 14

COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE

1. In caso di vertenza tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, le Parti in questione cercano di arrivare ad una composizione della controversia tramite trattative o qualsiasi altro mezzo conciliativo di loro scelta.
2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'accedervi oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto presentato al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione riconosce come obbligatoria ipso facto e senza speciale accordo con qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo:
 - a) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia e/o
 - b) l'arbitrato svolto in conformità delle procedure che la Conferenza delle Parti deve adottare il più presto possibile con un allegato sull'arbitrato.

La Parte che sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può fare una dichiarazione con identico effetto per quanto riguarda l'arbitrato svolto in conformità delle procedure di cui al precedente sottoparagrafo b).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Una dichiarazione compiuta in conformità del precedente paragrafo 2 è valida fino alla scadenza in essa stabilita o fino al termine di un periodo di tre mesi calcolato a decorrere dalla data in cui è stato depositato presso il depositario un avviso di revoca.
4. Una nuova dichiarazione, un avviso di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano in nessun modo un procedimento in corso presso la Corte Internazionale di giustizia o presso il tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia stabiliscano diversamente di comune accordo.
5. Salvo il disposto del precedente paragrafo 2, se 12 mesi dopo la notifica che una Parte ha presentato all'altra per dichiarare che tra esse esiste una disputa, le Parti in questione non sono state capaci di risolvere la loro controversia tramite i mezzi indicati al precedente paragrafo 1, la disputa è sottoposta a conciliazione su richiesta di una delle Parti alla controversia.
6. Su richiesta di una delle Parti alla disputa è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta, in pari numero, di membri nominati da ciascuna delle Parti in questione e da un presidente scelto di comune accordo dai membri nominati da ciascuna Parte. La commissione esprime una raccomandazione, che le Parti devono esaminare in buona fede.
7. La Conferenza delle Parti deve adottare il più presto possibile ulteriori procedure relative alla conciliazione con un allegato sulla conciliazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi strumento giuridico che la Conferenza delle Parti possa adottare, a meno che sia disposto diversamente nello strumento.

ARTICOLO 15

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla Convenzione.
2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in sessione ordinaria della Conferenza delle Parti. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione deve essere comunicato alle Parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposta l'adozione dell'emendamento. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti anche ai firmatari della Convenzione e per informazione al depositario.
3. Le Parti si impegnano a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi compiuti non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione. L'emendamento adottato è comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per accettazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Gli strumenti di accettazione di un emendamento sono depositati presso il depositario. L'emendamento adottato in conformità del precedente paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto lo strumento di accettazione da almeno tre quarti delle Parti alla Convenzione.
5. Per qualsiasi altra Parte l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita presso il depositario il suo strumento di accettazione di detto emendamento.
6. Ai fini del presente articolo, per "Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione" si intendono le Parti che sono presenti ed esprimono voto positivo o negativo.

ARTICOLO 16

ADOZIONE ED EMENDAMENTO DEGLI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

1. Gli allegati alla Convenzione formano Parte integrante di essa e, se non è espressamente disposto in modo diverso, un riferimento alla Convenzione costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafi 2 (b) e 7, l'uso di tali allegati è limitato ad elenchi, formulari e qualsiasi altro materiale di natura descrittiva, che abbia un carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Gli allegati della Convenzione sono proposti ed adottati in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4.
3. Un allegato che è stato adottato in conformità del precedente paragrafo 2, entra in vigore per tutte le Parti alla Convenzione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha comunicato a tali Parti l'adozione dell'allegato, escluse le Parti che hanno notificato per iscritto al depositario entro il suddetto periodo, che non accettano l'allegato. L'allegato entra in vigore per le Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.
4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della Convenzione sono soggette alla stessa procedura applicata per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione in conformità dei precedenti paragrafi 2 e 3.
5. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento alla Convenzione, tale allegato o emendamento ad un allegato non entra in vigore finché non sia entrato in vigore l'emendamento ad una Convenzione.

ARTICOLO 17

PROTOCOLLI

1. La Conferenza delle Parti può adottare, durante qualsiasi sessione ordinaria, protocolli alla Convenzione.
2. Il segretariato comunica alle Parti, almeno sei mesi prima di tale sessione, il testo di qualsiasi proposta di protocollo.
3. Le disposizioni per l'entrata in vigore di un protocollo sono stabilite dal protocollo stesso.
4. Solo le Parti alla Convenzione possono essere Parti ad un protocollo.
5. Le decisioni proposte a norma di un protocollo sono assunte soltanto dalle Parti al protocollo in questione.

ARTICOLO 18

DIRITTO DI VOTO

1. Ciascuna Parte alla Convenzione ha un voto, fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto, se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

ARTICOLO 19

DEPOSITARIO

Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione e dei protocolli adottati in conformità dell'articolo 17.

ARTICOLO 20

FIRMA

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle Nazioni Unite o delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, degli Stati che sono Parti allo statuto della Corte Internazionale di giustizia e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a Rio de Janeiro, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, e successivamente alla sede delle Nazioni Unite a New York dal 20 giugno 1992 al 19 giugno 1993.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le funzioni del segretariato di cui all'articolo 8 sono svolte a titolo provvisorio dal segretariato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/212 del 21 dicembre 1990, fino al termine della prima sessione della Conferenza delle Parti.
2. Il capo del segretariato interinale di cui al precedente paragrafo 1 opera in stretta collaborazione con il Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici, per garantire che detto gruppo possa soddisfare alle esigenze di una obiettiva consulenza scientifica e tecnica. Possono essere consultati anche altri enti scientifici e tecnici.
3. Il Fondo mondiale dell'ambiente del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del Programma ambiente delle Nazioni Unite e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è l'istituzione internazionale a cui è affidata a titolo provvisorio la gestione del meccanismo finanziario. In rapporto a ciò, il Fondo mondiale per l'ambiente deve essere adeguatamente ristrutturato e la possibilità di diventarne membro dev'essere universale, in modo che esso possa adempiere le disposizioni dell'articolo 11.

ARTICOLO 22

RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE

1. La Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da Parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non è più aperta alla firma. Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte alla convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati membri di una simile organizzazione sono Parti alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla Convenzione.
3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Inoltre tali organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le Parti, di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.

ARTICOLO 23

ENTRATA IN VIGORE

1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

ARTICOLO 24

RISERVE

Non possono essere fatte riserve alla Convenzione.

ARTICOLO 25

DENUNCIA

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.
2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di denuncia oppure ad una data successiva specificata nella notifica di denuncia.
3. La Parte che denuncia la Convenzione, denuncia implicitamente anche qualsiasi protocollo di cui è Parte.

ARTICOLO 26

TESTI FACENTI FEDE

L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola, fanno ugualmente fede, deve essere depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il nove maggio millenovecentonovantadue

ALLEGATO I

Australia
Austria
Bielorussia*
Belgio
Bulgaria*
Canada
Cecoslovacchia*
Danimarca
Comunità europea
Estonia*
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria*
Islanda
Irlanda
Italia
Giappone
Lettonia*
Lituania*
Lussemburgo
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia*
Portogallo
Romania*
Federazione russa*
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina*
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America

* Paesi che si trovano in un processo di transizione verso un'economia di mercato.

ALLEGATO II

Australia
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Comunità europea
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Islanda
Irlanda
Italia
Giappone
Lussemburgo
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America

ALLEGATO II DELLA RELAZIONE DEL COMITATO

RISOLUZIONE ADOTTATA DAL COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LA
NEGOZIAZIONE DI UNA CONVENZIONE QUADRO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICIINC/1992/1 Disposizioni provvisorie

Il comitato intergovernativo per la negoziazione di una Convenzione quadro sui cambiamenti climatici,

avendo approvato ed adottato il testo della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite,

considerando che sono necessari preparativi per una pronta ed efficace applicazione della Convenzione, dopo la sua entrata in vigore,

considerando inoltre che, nel caso delle disposizioni transitorie, è essenziale la partecipazione ai negoziati di tutti i membri del comitato,

ricordando le risoluzioni dell'Assemblea Generale 45/212 del 21 dicembre 1990 e 46/169 del 19 dicembre 1991,

1. chiede a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica abilitate in tal senso, di firmare la Convenzione durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo a Rio de Janeiro o il più presto possibile e in seguito di ratificare, accettare, approvare la Convenzione o di aderirvi;
2. prega il Segretario generale di adottare le misure necessarie per convocare una sessione del comitato, in conformità del paragrafo 4 della risoluzione dell'Assemblea Generale 46/169, al fine di preparare la prima sessione della Conferenza delle Parti; come specificato nella Convenzione;
3. prega inoltre il Segretario generale di presentare una raccomandazione all'Assemblea Generale, durante la quarantasettesima sessione, in merito alle misure da adottare per ulteriori sessioni del comitato fino all'entrata in vigore della Convenzione;
4. invita il Segretario generale ad includere nella sua relazione per l'Assemblea Generale, in conformità dei paragrafi 4 e 9 della risoluzione 46/169, proposte che permettano al segretariato istituito in conformità della risoluzione 45/212, di continuare le sue attività finché la Conferenza delle Parti abbia designato il segretariato della Convenzione;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. fa appello ai governi e alle organizzazioni affinché versino contributi volontari per i fondi fuori bilancio costituiti in conformità della risoluzione dell'Assemblea Generale 45/212, al fine di contribuire ai costi delle misure provvisorie e garantire una piena ed effettiva partecipazione dei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in via di sviluppo che sono piccole isole, nonché dei paesi in via di sviluppo colpiti dalla siccità e dalla desertificazione a tutte le sessioni del comitato;
6. invita gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica abilitate a firmare la Convenzione, a comunicare il più presto possibile al capo del segretariato informazioni relative a provvedimenti conformi alle disposizioni della Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore.

9 maggio 1992